

Avv. Andrea Orefice
Avv. Angelo Caputo
Viale Gramsci n. 23 - 80122 - Napoli
C.so Umberto I n. 518 - 80013 - Casalnuovo di Napoli (NA)
Tel. 081/666194 - 081/5223698 – Fax 081/19020072

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –
ROMA – SEZIONE 2-QUATER – R.G. N. 9493/2022**

ULTERIORI MOTIVI DI RICORSO

Nell'interesse della **Fondazione Lyceum Mara Fusco – Balletto di Napoli**, P.IVA 01387990631, con sede in Napoli alla via Pirro Ligorio n. 20, in persona del legale rapp.te sig. Marcello Di Vincenzo, nato a Napoli (NA) il 5.04.1948 e ivi residente alla via Giuseppe Bonito n. 29, C.F. DVNMCL48D05F839F, rapp.ta e difesa come da mandato in calce al ricorso introduttivo dagli avv.ti Andrea Orefice (C.F. RFCNDR72B10G812D) e Angelo Caputo (C.F. CPTNGL87H12B963B), con i quali elett.te domicilia presso gli indirizzi di posta elettronica certificata andreaorefice@avvocatinapoli.legalmail.it. e studiolegale.caputo@pec.it (Si chiede che le comunicazioni vengano effettuate ai seguenti indirizzi pec: andreaorefice@avvocatinapoli.legalmail.it; studiolegale.caputo@pec.it e/o al seguente n. di fax: 081/19020072).

CONTRO

- **Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo**, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

A) Del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 413 del 23.06.2022, con il quale è stato approvato l'elenco delle istanze ammesse e di quelle non ammesse per l'accesso al contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il settore della danza per il triennio 2022-2024 e per l'anno 2022 sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione Consultiva per la danza riportate nei verbali n. 3 del 25, 26 e 27 maggio 2022 e nel verbale n. 4 del 15 giugno 2022, nella parte in cui la istanza presentata dalla ricorrente e il progetto da essa proposto non sono stati ammessi al finanziamento;

B) del verbale della Commissione Consultiva per la danza n. 4/22 del 15 giugno 2022, nella parte in cui la istanza presentata dalla Fondazione Lyceum Mara Fusco – Balletto di Napoli non è stata ammessa al finanziamento FUS in quanto ha conseguito 8 punti e dunque non ha raggiunto la soglia minima di ammissibilità di 10 punti;

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/12, io sottoscritto avv. Andrea Orefice attesto che il presente atto è copia informatica di documento informatico conforme all'originale digitale in pdf nativo da cui è stata estratto.

Napoli,
F.to digitalmente
Avv. Andrea Orefice

22.09.2022

C) della scheda allegata al verbale della Commissione Consultiva per la danza n. 4/22 del 15 giugno 2022, nella quale è riportato un punteggio assegnato alla Fondazione Lyceum Mara Fusco – Balletto di Napoli pari a complessivi 8 punti, così suddivisi:

Sub-criterio	Punteggio
- Qualità della direzione artistica	2.00
- Qualità professionale del personale artistico	1.00
- Qualità artistica del progetto	0.50
- Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	0.50
- Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	0.50
- Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030	1.00
- Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali	0.50
- Partecipazione a festival	0.50
- Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	0.50
- Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	0.50
- Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	0.50
TOTALE PUNTI	8;

D) Di ogni altro atto o provvedimento presupposto, collegato, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento:

D.1) al verbale della Commissione Consultiva per la danza n. 3 del 25, 26 e 27 maggio 2022 e alle relative schede allegate;

D.2) al decreto direttoriale rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021, con il quale la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura ha stabilito per il triennio 2022-2024 i costi ammissibili, i punteggi e i massimali ai fini della valutazione delle domande di contributo di cui al FSU ed ai fini della determinazione del contributo stesso, e ai relativi

allegati, nella parte in cui, con riferimento all'ambito "Danza", ha stabilito nell'allegato B i punteggi massimi per ciascun criterio;

D.3) al decreto del direttore della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura rep. n. 772 del 27 luglio 2022, con il quale sono state ammesse al finanziamento del contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il settore della danza per il triennio 2022-2024 e per l'anno 2022 relativamente alla categoria "*art. Art. 25 comma 1 - Organismi di produzione della danza*" ulteriori due soggetti inizialmente esclusi, sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione Consultiva per la danza riportate nel verbale n.6/22 del 12 luglio 2022;

D.4) del verbale della Commissione Consultiva per la danza n.6/22 del 12 luglio 2022, in uno alle schede di valutazione e attribuzione dei punteggi allegate al verbale medesimo;,

già impugnati con il ricorso introduttivo.

FATTO

Con nota del 08.09.2022/0007948-P la Direzione Generale Spettacolo ha riscontrato la ulteriore istanza di accesso agli atti proposta dalla ricorrente in data 02.09.2022 e ha rilasciato la documentazione richiesta.

Con riferimento alla richiesta formulata dalla ricorrente di accedere ai "*giudizi resi da ciascuno dei componenti della commissione in ordine ai singoli criteri di valutazione con riferimento sia al progetto presentato dalla istante che ai progetti presentati da tutti i concorrenti ammessi al finanziamento...*", con la predetta nota la Direzione Generale Spettacolo ha affermato che "*si fa presente che l'esame preliminare dei progetti presentati è effettuato da ciascun componente della Commissione, singolarmente, prima della seduta di discussione collegiale, sulla base della documentazione acquisita mediante l'utilizzo della piattaforma online, sicchè **l'Amministrazione non ha traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli commissari***".

A seguito dell'esame della documentazione esibita dal Ministero intimato in riscontro alla istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente sono emersi ulteriori profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.

In particolare, è emerso che la Commissione non solo non ha sottoscritto i verbali delle operazioni di valutazione dei progetti, ma ha omesso persino di verbalizzare i giudizi resi, sia individualmente e sia collegialmente, con riferimento a ciascuno dei progetti esaminati e in particolare a quelli non ammessi a contributo.

Dall'esame della suddetta documentazione, e in particolare dei progetti presentati dagli altri candidati nella categoria "*Danza (art. 25 comma 1) Organismi di produzione della danza "prime istanze triennali"*", è emersa inoltre la esistenza di evidenti profili di contraddittorietà e di disparità di trattamento nella attribuzione dei punteggi, oltre alla conferma della esistenza di gravi profili di travisamento e illogicità.

Di qui l'interesse alla proposizione del presente atto di ulteriori motivi di ricorso, il cui accoglimento è affidato alle seguenti considerazioni in

DIRITTO

1) VIOLAZIONE ARTT. 97 COST. – VIOLAZIONE ART. 15 D.P.R. N. 487/1994 – VIOLAZIONE ART. 12 COMMA 2 DELLE PRELEGGI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto i componenti della Commissione di Valutazione hanno omesso di sottoscrivere i verbali delle operazioni di valutazione.

Come si evince da un semplice esame dei verbali della Commissione Consultiva per la danza n. 3 del 25, 26 e 27 maggio 2022 e n. 4/22 del 15 giugno 2022 (allegati subb 2 e 3 al ricorso introduttivo), essi sono sottoscritti **unicamente** dal segretario e dal presidente della Commissione, mentre manca la sottoscrizione da parte degli altri componenti della Commissione.

Sul punto il D.P.R. n. 487/1994 (contenente le regole generali in materia di concorsi pubblici, ma applicabili in via analogica anche al caso di specie), all'art. 15 dispone che "*Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale **sottoscritto da tutti i commissari** e dal segretario*".

Non essendo dettata una specifica disciplina di settore in ordine alle attività di verbalizzazione da parte della Commissione e di sottoscrizione dei relativi verbali, è

evidente che al caso di specie debba ritenersi applicabile, in via analogica ai sensi dell'art., 12 comma 2 delle Preleggi, la previsione di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 487/1994 sopra citato, che nel caso di specie risulta violata.

Né peraltro può assumere rilievo a tal fine la circostanza che all'interno del verbale n. 4/22 del 15 giugno 2022 (e non anche nel verbale n. 3) si da atto che i Commissari hanno firmato un "*foglio di presenza*".

La sottoscrizione di un non meglio precisato "*foglio di presenza*" può attestare al più la presenza del singolo Commissario alla seduta, ma non vale certamente ad attestare la partecipazione dello stesso Commissario alla decisione in merito ai punteggi da attribuire a ciascun progetto.

È evidente infatti che solo la sottoscrizione del verbale da parte di tutti i commissari possa non solo garantire la regolarità e veridicità delle operazioni eseguite, ma anche e soprattutto imputare ai Commissari medesimi le decisioni assunte all'esito della seduta.

Di qui la natura decisiva della mancata sottoscrizione dei verbali da parte di tutti i Commissari, che inficia i provvedimenti impugnati per violazione delle norme e dei principi richiamati in rubrica.

2) VIOLAZIONE ARTT. 3, 24 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DEL 10 FEBBRAIO 2014 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE: SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.

I. Ferma la assorbenza di quanto evidenziato nel motivo che precede, i provvedimenti impugnati sono ancora illegittimi per difetto di motivazione e violazione del principio di trasparenza, oltre che per sviamento di potere e violazione delle disposizioni di cui al D.M. 10 febbraio 2014 che regolano la composizione e il funzionamento della Commissione.

Dalla lettura dei verbali non si è in grado infatti di comprendere quale sia stato l'iter procedimentale che abbia condotto la Commissione alla attribuzione dei punteggi, e in particolare dei punteggi conseguiti dalla ricorrente.

Dai suddetti verbali si evince infatti che i singoli Commissari hanno dapprima reso un giudizio individuale, mentre la decisione è stata assunta in modo impersonale dalla Commissione senza che sia dato comprendere se tale decisione sia il frutto di una decisione a maggioranza o di una decisione collegiale, né se vi fosse o meno unanimità nella attribuzione dei singoli punteggi.

Ciò che è pacifico, in quanto confermato dallo stesso Ministero resistente e rilevabile dalla piana lettura dei verbali, è la esistenza di valutazioni individuali rese dai singoli commissari, di cui però **non vi è alcuna traccia** a verbale e di cui non si può intuire il contenuto

Come anticipato in punto di fatto, con nota prot. 08.09.2022/0007948-P la Direzione Generale Spettacolo, nel riscontrare la ulteriore istanza di accesso agli atti proposta dalla ricorrente ha affermato infatti che *“si fa presente che l'esame preliminare dei progetti presentati è effettuato da ciascun componente della Commissione, singolarmente, prima della seduta di discussione collegiale, sulla base della documentazione acquisita mediante l'utilizzo della piattaforma online, sicchè **L'Amministrazione non ha traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli commissari**”*.

Di fatto non si è in grado di comprendere quale sia stato l'iter che abbia condotto la Commissione alla decisione finale in merito a ciascun progetti, il che inficia insanabilmente il provvedimento impugnato per difetto di motivazione e violazione del principio di trasparenza..

Tra l'altro, nel caso di specie la verbalizzazione anche dei giudizi individuali dei singoli Commissari sarebbe stata ancor più necessaria, alla luce delle regole dettate per il funzionamento della Commissione e per il raggiungimento delle sue decisioni.

Il D.M. 10 febbraio 2014 più volte menzionato nei provvedimenti impugnati, contenente la disciplina della composizione e del funzionamento delle Commissioni *de quibus*, prevede infatti all'art. 3 comma 8 che *“i pareri della Commissione sono assunti con il*

voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. *Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il parere si intende contrario”.*

In buona sostanza, ciascun Commissario avrebbe dovuto esprimere il proprio parere individuale e la decisione avrebbe dovuto essere assunta sulla base della **maggioranza** dei giudizi favorevoli espressi con riferimento a ciascun parametro di valutazione di ciascun progetto.

Una decisione a maggioranza presuppone che vi siano giudizi da parte dei singoli Commissari relativamente a ciascun punteggio da attribuire ai singoli progetti per ognuno dei parametri di valutazione.

Nel caso di specie, invece, sebbene lo stesso Ministero resistente confermi la esistenza di valutazioni individuali rese dai singoli commissari, afferma però che di tali valutazioni **non vi sia alcuna traccia.**

Ciò di fatto impedisce di verificare le modalità attraverso le quali la Commissione abbia esercitato il potere attribuito dalla disposizione normativa citata.

Di qui non solo la conferma del difetto di motivazione e della violazione del principio di trasparenza, ma anche la evidenza della violazione e falsa applicazione del D.M. 10 febbraio 2014 e dello sviamento di potere nel quale è incorsa la Commissione.

E infatti dai verbali non emerge che la Commissione abbia valutato i progetti sulla base della **maggioranza** dei giudizi espressi dai Commissari, il che rende evidente che il potere a essa attribuito sia stato arbitrariamente esercitato in modo diverso rispetto alle previsioni stabilite dal legislatore.

II. Fermo quanto innanzi, anche a volere ammettere che nel caso di specie la Commissione dovesse esprimersi con una votazione collegiale e non a maggioranza, e anche a volere accedere all’orientamento secondo il quale il voto numerico espresso nelle schede di valutazione allegate ai verbali sarebbe espressione di un risultato uniforme collegiale identico in cui confluiscono singolarmente le valutazioni dei singoli componenti, **ciò non escluderebbe i profili di illegittimità censurati al capo che precedono.**

E infatti, laddove - come nel caso in esame - non sia consentito accedere a quel giudizio reso da singoli componenti **in maniera separata e neppure contestuale**, rispetto alla decisione collegiale, è evidente che la valutazione numerica finale espressa resti viziata perché incontrollabile, arbitraria ed insindacabile.

V'è pur sempre la necessità che resti traccia e dunque che risulti che, a seguito dell'esame singolarmente svolto, vi sia stato confronto tra i componenti e nell'ambito di questi si sia giunti ad una valutazione collegiale.

Non solo infatti risulta statisticamente molto improbabile, **se non impossibile**, che in assenza del verbalizzato confronto i punteggi siano stati attribuiti in modo identico da tutti i componenti ma deve, in qualche modo essere pur sempre possibile risalire e ricostruire – per motivi di correttezza e trasparenza nelle procedure selettive di evidenza pubblica - l'iter dialettico e dunque il procedimento di formazione della volontà collegiale nel quale sono confluite le ragioni e le valutazioni espresse individualmente.

In altri termini, se è vero che la valutazione collegiale può essere espressa in forma numerica, è altrettanto vero che deve potersi verificare la correttezza del procedimento di formazione della decisione della Commissione (in ottemperanza alla regola del buon andamento e della trasparenza), anche attraverso la verifica dell'operato e del punteggio riconosciuto dai singoli componenti il collegio.

In mancanza di tale passaggio la decisione espressa numericamente risulta totalmente fuori controllo ed è slegata da qualsiasi possibilità di verificare la regolare formazione della volontà.

Né d'altra parte risulta agli atti che si tratti di decisione assunta all'unanimità, ciò che avrebbe escluso – *expressis verbis* – valutazioni singole difformi o di minoranza e che comunque avrebbe consentito di ricostruire il processo interno di attribuzione del punteggio finale.

La procedura valutativa, tipica di ogni selezione sottoposta ai principi dell'evidenza pubblica, *non può essere rimessa a valutazioni "libere" (secondo il criterio dell'intuitus personae)* (ndr e, dunque, non controllabili dall'esterno) *né tantomeno può espletarsi a mezzo di procedure opache ... , anche per tali procedure è necessario*

assicurare il rispetto dei generali principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento (TAR Venezia, sent. n.674/2018).

“La dedotta adozione di un sistema informatizzato di gestione e registrazione degli esiti, , non può giustificare e surrogare l'assenza di un documento ostensibile che dia conto delle operazioni svoltesi dinanzi la Commissione, contenente gli elementi minimi propri della verbalizzazione, nella fattispecie trascurati, necessari per dimostrare la correttezza, imparzialità e trasparenza del processo esaminativo e valutativo dell'organo collegiale e a consentire il sindacato dell'autorità giurisdizionale, sia pure entro i limiti che ne circoscrivono in materia l'esercizio (TAR Trento, sent. n.346/2015).

La finalità dell'obbligo di motivazione è di assicurare, con la piena comprensione della scelta operata, la trasparenza dell'azione amministrativa e il sindacato sulla legittimità e sulla correttezza del modo con cui la funzione è stata in concreto svolta. Quando viene in rilievo l'atto di un organo collegiale, per quanto la deliberazione esprima essenzialmente il giudizio e la volontà della maggioranza dei componenti, è utile a identificare il percorso logico seguito dall'organo anche l'insieme delle opinioni espresse nel dibattito dai singoli suoi componenti, eventualmente anche di avviso contrario a quello poi prevalso (Cons. St., sent. n.5008/2013).

“La verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo costituisce un atto necessario, in quanto consente la verifica della regolarità delle operazioni medesime, integrando il difetto di verbalizzazione una violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità, finalizzati a garantire un controllo sull'operato dell'organo stesso” (TAR Cagliari, sent. n.361/2010).

Dunque, a prescindere dal sindacato intrinseco sulla valutazione tecnico discrezionale recepita nel punteggio finale, elementari esigenze di trasparenza impongono, anche in caso di valutazione collegiale, che sia quantomeno conoscibile, tramite verbalizzazione, l'esame svolto da ciascun singolo commissario (non potendosi a rigore escludere che l'entità del punteggio finale sia frutto di un errore aritmetico).

Alla luce di tutto quanto osservato si insiste pertanto per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensiva, con ogni conseguente statuizione.

3) VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE: TRAVISAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ ESTRINSECA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Con il motivo sub 3 del ricorso introduttivo la ricorrente ha censurato i provvedimenti impugnati nella parte in cui le sono stati attribuiti punteggi ai singoli criteri di valutazione per un totale complessivo pari a 8, inferiore alla soglia minima di 10 punti necessaria per essere ammessi alla assegnazione del contributo.

La ricorrente, consapevole che il potere esercitato dalla Commissione di Valutazione nella attribuzione dei punteggi costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, ha evidenziato che nel caso di specie ricorrono gravi profili di illogicità e travisamento, in presenza dei quali l'esercizio di tale potere è sempre censurabile dinanzi al G.A. (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, 19/06/2012, n. 3563).

Orbene, dall'esame dei progetti presentati dai candidati che sono risultati ammessi al contributo, visionati a seguito dell'accesso agli atti, è emersa non solo la conferma dei profili di travisamento e illogicità già denunciati, ma anche la presenza di notevoli profili di contraddittorietà e disparità di trattamento nella attribuzione dei punteggi da parte della Commissione.

In particolare:

a) Sul sub-criterio n. 8: Partecipazione a Festival.

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 3.

Come evidenziato al punto 2.H) del terzo motivo del ricorso introduttivo, dalla domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente si evince che essa ha partecipato a numerosi e prestigiosi festival, anche internazionali.

In particolare:

1979 1° Festival Estate a Napoli

1982 Vignale Danza

1987 Grecia - Festival di Salonicco

1988 Messico – Festival Internazionale di Città del Messico

1992 Circuito ETI

1994 Canada – Festival di Montreal (con repliche a Toronto e Hamilton)

2001 Cipro - Festival del Mediterraneo (Nicosia – Limassol)

Orbene, nell'esaminare i progetti presentati dai candidati ammessi a finanziamento sono emersi gravissimi profili di disparità di trattamento e contraddittorietà nella attribuzione di punteggi da parte della Commissione con riferimento a tale sub-criterio.

In particolare, spicca come **caso eclatante** il punteggio assegnato all'organismo di produzione Roma City Ballet, il quale pur avendo dichiarato che *“A motivo della pandemia e la conseguente incertezza di programmazioni relative a periodi troppo specifici, **non sono ancora in essere trattative e contatti per partecipazione a festival**”*, **ha conseguito un punteggio pari a 1,00**, e dunque superiore a quello conseguito dalla ricorrente (0.5).

È evidente pertanto che alla luce del punteggio assegnato alla Roma City Ballet per tale criterio di valutazione, la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente – che come osservato ha dichiarato la partecipazione a numerosi Festival – non solo conferma il travisamento e la illogicità già censurati con il ricorso introduttivo, ma rende evidente anche e soprattutto i gravissimi vizi di contraddittorietà e disparità di trattamento che hanno inficiato l'operato della Commissione.

Di qui la conferma che, se avesse correttamente operato, la Commissione avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente 3 punti o quantomeno 2 (la sufficienza).

E ciò senza considerare che, come documentato in atti, in occasione del bicentenario della rivoluzione francese, la ricorrente è stata **l'unica compagnia di balletto italiana** a far parte ufficialmente della "Mission du Bicentenaire", ha riallestito su coreografie di Joseph Lazzini "La Fille Mal Gardée" balletto creato per il Teatro di Bordeaux nel 1789.

Negli anni 2001/2002 e 2003/2004 la Compagnia è stata inoltre impegnata nel lavoro "Pierino e il Lupo...Ciak!" ed é stata caratterizzata oltre che dall'annuale circuitazione italiana, anche da due tournée; una a Cipro in rappresentanza dell'Italia nell'ambito del **Festival Internazionale di Danza** e l'altra in Turchia nel mese di Ottobre nei teatri d'Opera di Smirne, Ankara ed Istanbul.

Il 2006 si è aperto con una nuova produzione dal titolo "Il Pipistrello" di Johann Strauss con coreografia e regia di Ricardo Nunez, e primi ballerini Alessandro Man, Maria Vittoria Ignomiriello ed Elisebetta Carnevale, ha inaugurato, con l'orchestra stabile del teatro, **il cartellone del Teatro Vittorio Emanuele di Messina** con prosecuzione in molte piazze italiane.

Il Balletto di Napoli, oggi Fondazione Lyceum Mara Fusco Balletto di Napoli, intrattiene inoltre rapporti di collaborazione con il Conservatorio di Danza di Parigi, il Conservatorio di Danza di S. Pietroburgo, il Balletto di Bordeaux, il Balletto di Toulouse, l'Escola National de Danza de Lisbona, il Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli.

*

b) Sul sub-criterio n. 7: Ottenimento di Premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali.

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 1.

Come evidenziato al punto 2.G) del terzo motivo del ricorso introduttivo, dalla domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente si evince che essa ha ottenuto numerosissimi premi e riconoscimenti.

Da ultimo in data **10 luglio 2022 ha ricevuto il premio alla carriera** per la Direzione Artistica del Balletto di Napoli nell'ambito del festival internazionale "Napoli in Danza" tenutosi a Monte di Procida.

Nel corso degli anni, la ricorrente ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali:

1966. Premio delle Arti. Circolo della Stampa di Napoli

1969. Premio Positano per giovani talenti

1970. Premio del Comune di Napoli

Motivazione. per il grande incremento nel campo dell'arte terasicorea

1974. Premio "Latina"

1975. Premio Positano

Motivazione - per le ripetute affermazioni riportate in campo internazionale

1976. Premio Sagittario D'Oro

Motivazione - per l'altissimo contributo dato al balletto italiano

1977. Premio dell'Azienda Turismo di Napoli

Motivazione - per il contributo dato al turismo attraverso spettacoli di Balletto

1988 Premio Vignale Danza

Motivazione - premio alla carriera di ballerina e di docente

1990. Premio Positano

Motivazione - per aver portato in Italia la metodologia della danza classica sovietica secondo il metodo A. Vaganova.

Orbene, nell'esaminare i progetti presentati dai candidati ammessi a finanziamento sono emersi gravissimi profili di disparità di trattamento e contraddittorietà nella attribuzione di punteggi da parte della Commissione con riferimento a tale sub-criterio.

In particolare, la compagnia **MPTREPROJECT** ha ottenuto il **punteggio massimo di 1/1 sulla base di tre soli premi**, e in particolare: 1998 - Premio DANZA&DANZA, miglior coreografo/danzatore 2001 - Premio Positano 2005 - Premio Anita Bucchi, miglior Produzione.

Ancora, la compagnia **DaNzA APS** ha ottenuto il **punteggio massimo di 1/1** limitandosi ad affermare che *“La Compagnia ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti tra cui: Fondo Unico per la Danza d'Autore 2015 e Bando Acasa /Scenario Pubblico 2020. Sostenuta dal dal Bando ERT: Sostegno alla produzione e alla distribuzione di creazioni teatrali e di performing arts di artisti e compagnie under 40 in Emilia-Romagna”*

In realtà **non si tratta di premi**, ma di accesso a fondi o a bandi di sostegno!

In ogni caso, se anche fossero premi, sarebbero solamente due, di gran lunga inferiori a quelli conseguiti dalla ricorrente.

Ancora, la compagnia **Opus Ballet** ha ottenuto il medesimo punteggio della ricorrente 0,5, limitandosi ad affermare che *“nel 2017 è stata selezionata e ha partecipato alla N.I.D. (New Italian Dance) Platform, la prestigiosa piattaforma internazionale della danza italiana (Gorizia, ottobre 2017)”*.

La compagnia **non ha vinto nessun premio né ottenuto alcun riconoscimento**, ma ha semplicemente partecipato alla piattaforma.

È evidente pertanto che alla luce del punteggio assegnato per tale criterio di valutazione alle altre candidate sopra citate, la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente – che come osservato ha dichiarato il conseguimento di numerosi e prestigiosi premi e riconoscimenti – non solo conferma il travisamento e la illogicità già censurati con il ricorso introduttivo, ma rende evidente anche e soprattutto i gravissimi vizi di contraddittorietà e disparità di trattamento che hanno inficiato l’operato della Commissione.

Di qui la conferma che, se avesse correttamente operato, la Commissione avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente 1 punto.

C) ancora più eclatanti sono i vizi di contraddittorietà e disparità di trattamento nei quali è incorsa la Commissione con riferimento al criterio di valutazione “*STRATEGIA DI COMUNICAZIONE (SITO INTERNET, CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE, NUOVI MEDIA E SOCIAL NETWORK, DIRETTE STREAMING DEGLI SPETTACOLI, ECC.)”.*

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 2.

Come evidenziato nel ricorso introduttivo, nella propria domanda di partecipazione la ricorrente ha evidenziato che ha il proprio Ufficio Stampa di riferimento che si occupa della diffusione delle informazioni.

In merito al materiale cartaceo, la ricorrente ha dichiarato che “*un opuscolo verrà stampato con il programma svolto, strutturato, specialmente per gli spettacoli rivolti ai più giovani, perché possa essere conservato come un oggetto capace di far riaffiorare emozioni provate. L’opuscolo inoltre verrà inviato a tutte le scuole della regione e dei luoghi fuori regione prescelti, alle istituzioni benefiche, alle associazioni di volontariato, oltre che alle istituzioni pubbliche preposte alla cultura ed all’assistenza dei bambini meno abbienti o affetti da deficit fisici e/o psichici*”.

La ricorrente ha inoltre dichiarato che “*Il nostro ente si avvale inoltre per la promulgazione della nostra attività tramite internet di un sito online particolarmente*

seguito e dettagliato. Inoltre si avvale dei canali social per una più capillare informazione”.

E in effetti, come documentato in atti, la ricorrente è molto attiva sui social network, riuscendo così a raggiungere in maniera capillare ed eterogenea tutte le fasce di pubblico interessate. Inoltre la ricorrente in più occasioni ha **trasmesso le proprie produzioni in streaming attraverso il sito “Mondoweb” con una media di 85.000 contatti per ogni spettacolo.** È evidente pertanto che la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente anziché 2 denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

Esaminando invece il progetto presentato dalla compagnia Sanpaje, che ha conseguito **2 punti (cioè il massimo)**, essa ha dichiarato che si sarebbe dotata di un ufficio stampa e che è molto attiva sui social network, come testimoniato dalla presenza di 5237 follower su Facebook.

Ebbene, la ricorrente è già da tempo dotata di un ufficio stampa, ed è molto più attiva e visibile sui social network (come documentato in atti, la ricorrente vanta 7465 sulla pagina Facebook).

Ma soprattutto, la ricorrente trasmette **le proprie produzioni in streaming attraverso il sito “Mondoweb” con una media di 85.000 contatti per ogni spettacolo**, mentre la compagnia Sanpaje non ha fatto alcun riferimento alle dirette streaming, sebbene esse costituiscano una delle voci di riferimento del parametro di valutazione (*“strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, **dirette streaming degli spettacoli**, ecc.)”*).

Profili di contraddittorietà che emergono anche dall’esame del progetto presentato dalla compagnia **Arabesque - ARB dance Company di Capua**, che ha conseguito **1.5 punti** (su un massimo di 2) affermando di utilizzare i social media (ha appena 1152 follower a fronte dei circa 7500 della ricorrente) e senza alcun riferimento alle **dirette streaming**.

È evidente pertanto che alla luce del punteggio assegnato per tale criterio di valutazione alle altre candidate sopra citate, la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente non solo conferma il travisamento e la illogicità già censurati con il ricorso introduttivo, ma rende

evidente anche e soprattutto i gravissimi vizi di contraddittorietà e disparità di trattamento che hanno inficiato l'operato della Commissione.

Di qui la conferma che, se avesse correttamente operato, la Commissione avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente 2 punti.

D) Parimenti evidenti sono i profili di contraddittorietà e disparità di trattamento con riferimento alla valutazione del criterio “*sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali*”, per il quale la Commissione ha attribuito alla ricorrente il **punteggio di 0,5 punti su 2**.

Come evidenziato nel progetto della ricorrente, la Fondazione Lyceum Mara Fusco-Balletto di Napoli fa parte del Sistema MED. Il Sistema MeD-Musica e Danza Campania è un'associazione aderente all'Unione Regionale Agis Campania, rappresentativa di molti e molto qualificati organismi professionali attivi sul territorio regionale nei settori della musica e della danza, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la fruizione della musica e della danza, sostenendo la produzione, la promozione, la distribuzione, la comunicazione di concerti e spettacoli di danza e balletto.

La ricorrente è inoltre affiliata Federdanza e Agis.

A ciò va peraltro aggiunto che il legale rappresentante Ing. Marcello Di Vincenzo ha assunto per diversi anni incarichi di vertice nella direzione nazionale della Associazione Italiana Danza Attività di Produzione (AIDAP), che a sua volta fa capo alla Associazione Generale Italiana dello Spettacolo.

Al riguardo è emblematica la valutazione svolta dalla Commissione con riferimento al progetto della compagnia **Roma City Ballet**, la quale non ha menzionato alcuna rete ed ha ottenuto il punteggio di 1 su 2, a fronte di 0,5 punti attribuiti alla ricorrente.

O ancora la compagnia **MPTREPROJECT**, che ha ottenuto il punteggio di 1 limitandosi ad affermare che “*In qualità di coreografo per Secret d'Or commissionato dalla Fondazione dell'Accademia Nazionale di Danza per il RUSKAJA'S DAY, Teatro di Villa Torlonia Roma*”.

È evidente pertanto che alla luce del punteggio assegnato per tale criterio di valutazione alle altre candidate sopra citate, la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente non solo conferma il travisamento e la illogicità già censurati con il ricorso introduttivo, ma rende evidente anche e soprattutto i gravissimi vizi di contraddittorietà e disparità di trattamento che hanno inficiato l'operato della Commissione.

Di qui la conferma che, se avesse correttamente operato, la Commissione avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente 2 punti, o quantomeno 1 punto.

E) La conferma della illegittimità dell'operato della Commissione è emerso anche con riferimento al Sul sub-criterio n. 6 “*Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'Agenda 2030*”, rispetto al quale la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un **punteggio pari a 1, su un massimo di 2.**

La ricorrente ha evidenziato nella domanda che **da 47 anni** l'attività, inizialmente autofinanziata, ha ottenuto dal 1979 al 2007 ininterrottamente un contributo dal **Ministero del Turismo e Spettacolo**, oggi **MIC**, sia per l'attività nazionale che per quella estera; inoltre dal 2008 ad oggi ha usufruito ininterrottamente di un contributo da parte della **Regione Campania** nell'ambito della legge 6/2007. In relazione all'Agenda 2030, la ricorrente ha evidenziato che “*In un momento in cui la vita di tutti gli esseri umani è legata alla soluzione e all' uscita definitiva da questo flagello che è il Coronavirus, il tema che ci piace affrontare è proprio quello legato alla salute ed in particolare alla relazione esistente tra danza e salute. Portare con i nostri spettacoli ed i nostri laboratori l'arte nella vita dei bambini e dei giovani attraverso attività come la danza offre, oltre allo studio del corpo ed alle sue molteplici ed infinite possibilità, anche una dimensione aggiuntiva che è quella di migliorare la salute fisica e mentale. “Impegnarsi in attività artistiche può essere beneficio sia per la salute mentale che fisica”. Questa è la conclusione cui è arrivato un nuovo rapporto dell'Ufficio regionale OMS per l'Europa, che analizza la revisione più completa delle prove e delle relazioni su arte e salute ad oggi (su circa 900 pubblicazioni globali) (Articolo su POPULAR SCIENCE). Volendo*

scendere nel particolare legato alla danza, esistono volumi e libri che parlano di questo argomento e si dedicano alla salute del corpo attraverso le arti, tant'è che oggi esistono volontari che prestano il loro lavoro ai malati terminali negli ospedali recando, con l'arte della danza, della musica, del canto, momenti di serenità a chi soffre. Purtroppo questo argomento viene sempre messo in secondo piano, soprattutto per la danza, laddove sarebbe opportuno affrontarlo, educando i genitori e le istituzioni, perché l'educazione della danza coinvolge la psiche e la coscienza del bambino facendogli conquistare consapevolezza, determinazione, disciplina, oltre al godimento ed al piacere legato alla gioia del danzare. In questo senso ci ritroviamo in linea con il punto 3 dell'agenda ONU 2030: Assicurare la salute e il benessere per tutti e tutte le età”.

Dall'esame del progetto della compagnia **DaNzA APS** emerge che essa ha ottenuto il punteggio massimo 2/2, affermando che *“La compagnia è composta da uno staff di donne altamente qualificato che vede affidate alle figure di Carlotta Mandrioli – General Menager <https://www.linkedin.com/in/carlotta-mandrioli-3aa4892/> e Camilla Vuolato - Marketing Manager <https://www.linkedin.com/in/camilla-vuolato-860438140/> le strategie di gestione. (Agenda 2030 Goal 5 – 5.1, 5.5, 5.a, 5.b, 5.c) L'affidabilità gestionale trova la sua forza nella capacità di fare sistema, investendo sulla capacità di pianificazione e la gestione partecipata e integrata delle risorse (Goal 8, 8.3) La Compagnia ha all'attivo convenzioni con enti pubblici e privati: Comune di Bologna Fondazione del Monte Università di Bologna – DAMS Auser Bologna Comune di San Lazzaro di Savena (BO) associazioni e quartiere San Donato - San Vitale e Quartiere Savena (BO) Alma PRO Si aggiunge un'attività di vendita spettacoli che solo per il 2022 ha portato un indotto di oltre 15.000 euro”.*

Quanto affermato dalla compagnia **DaNzA APS** è completamente asvincolato dal parametro di valutazione, avendo essa omesso il benché minimo riferimento alla continuità pluriennale e all'aspetto temporale.

Quanto al progetto presentato dalla compagnia **MPTREPROJECT**, che pure ha ottenuto il massimo punteggio (2/2), essa si è limitata ad affermare che *“Dal 2017 a oggi, grazie alla solida gestione dell'MP3 Project - Danza&Eventi, sono stati prodotti 7 spettacoli che*

hanno visto in scena il lavoro sinergico di alcuni studenti del corso sopra citato – oggi membri della Compagnia –, danzatori professionisti e coreografi di fama internazionale. Tutte le maestranze implicate nelle produzioni – light designer, assistenti alla coreografia, dramaturg, video maker, costumisti, fotografi, esperti di comunicazione – formano un team compatto e rodato, che prosegue la propria collaborazione all'interno sia del corso di formazione che della neocostituita Compagnia”.

Anche in questo caso quanto dichiarato dalla **MPTREPROJECT** è svincolato dal criterio di valutazione, e in ogni caso si fa riferimento a una “*continuità pluriennale*” di appena 4 anni, a fronte dei quasi 50 della ricorrente.

È evidente pertanto che alla luce del punteggio assegnato per tale criterio di valutazione alle altre candidate sopra citate, **la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente non solo conferma il travisamento e la illogicità già censurati con il ricorso introduttivo, ma rende evidente anche e soprattutto i gravissimi vizi di contraddittorietà e disparità di trattamento che hanno inficiato l'operato della Commissione.**

Di qui la conferma che, se avesse correttamente operato, la Commissione avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente 2 punti anziché 1.

Alla luce di tutto quanto osservato è evidente la conferma che l'operato della Commissione di Valutazione sia macchiato non solo da numerosi vizi di travisamento, illogicità e difetto di istruttoria, ma anche di contraddittorietà e disparità di trattamento, che hanno inciso in modo determinante sulla attribuzione dei punteggi alla ricorrente.

Questa difesa è ben consapevole che con riferimento alle procedure di assegnazione del contributo *de quo* si è già pronunciata in passato la Giustizia Amministrativa, ritenendo che la attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientri nella sfera di discrezionalità tecnica della P.A., respingendo i ricorsi presentati dai soggetti esclusi dalla procedura anche in presenza di censure volte a dimostrare profili di disparità di trattamento con riferimento al confronto con la attribuzione dei punteggi ai soggetti invece ammessi a finanziamento.

A differenza delle ipotesi precedentemente vagliate dal Giudice Amministrativo, però, nel caso di specie i profili di contraddittorietà e disparità di trattamento evidenziati ai punti che precedono hanno ad oggetto elementi oggettivi, numerici, che consentono una oggettivizzazione del giudizio discrezionale reso dalla P.A.

E invero, in disparte la illegittimità dell'operato della Commissione anche con riferimento ai criteri di valutazione per così dire "soggettivi" (quali la qualità della direzione artistica e del progetto, la qualità del personale artistico, la Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale, ecc. con riferimento ai quali si rinvia al ricorso introduttivo e alla documentazione versata in atti), i profili di illegittimità evidenziati ai punti che precedono riguardano criteri di valutazione connotati da evidente oggettività, il che rende in qualche modo "misurabile" la discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione e ne consente più agevolmente il vaglio di legittimità da parte del G.A..

Vaglio che non può non concludersi con la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati, alla luce di quanto evidenziato ai punti che precedono.

Ne consegue la conferma che se avesse correttamente operato la Commissione avrebbe dovuto assegnare alla ricorrente il punteggio massimo, pari a 35 punti, o quantomeno un punteggio pari a 27, alla luce di quanto osservato ai capi 2.B), 2.C), 2.D), 2.E) e 2.H) del ricorso introduttivo e A), B), C), D), ed E), del terzo motivo del presente atto.

Ciò avrebbe consentito alla ricorrente di superare senz'altro la soglia minima di 10 punti stabilita dall'art. 5 comma 1 del D.M. 27.07.2017 per l'ammissione.

Si insiste pertanto per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguente statuizione.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Voglia l'Ecc.mo Collegio adito ordinare alla P.A. intimata il deposito in giudizio di tutti gli atti del procedimento.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* è nei motivi di gravame.

La perdurante efficacia dei provvedimenti impugnati arreca inoltre alla ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, in quanto il mancato conseguimento del contributo richiesto di fatto impedisce la prosecuzione della attività della ricorrente.

Anche a seguito delle conseguenze economiche determinate dalla epidemia da Covid-19 che ha colpito pesantemente il settore dello spettacolo, le condizioni economiche della ricorrente sono compromesse, e vi è il rischio concreto che dopo oltre 50 anni di attività la Fondazione sarà costretta a chiudere.

Ciò oltre ad avvantaggiare i concorrenti della Fondazione, determinerebbe un grave pregiudizio anche per tutto il personale impiegato presso la ricorrente, attualmente pari a 16 unità, per il quale la attività della Fondazione costituisce l'unico reddito.

P.Q.M.

Previa sospensiva, accogliere il ricorso introduttivo e il presente atto di ulteriori motivi di ricorso e annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguente statuizione.

Vinti spese, diritti e onorari, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Ai fini degli obblighi di legge si dichiara che il presente atto non è soggetto al versamento di contributo unificato in quanto non comporta la impugnazione di nuovi atti.

Avv. Andrea Orefice

Avv. Angelo Caputo